



COMUNE DI GAIRO

PROVINCIA NUORO

08040 - via della liberta' n° 7

P.IVA - 00160250916

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 9

Data 29/05/2020

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.42 del 29/05/2020 avente ad oggetto: : **Autorizzazione alla rinegoziazione dei prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti SpA ai sensi della circolare CDP n. 1300 del 23 aprile 2020.**

L'anno 2020, il giorno 29 del mese di Maggio alle ore 15:00, presso il proprio Studio di Tortolì il Revisore dei Conti Dott. Giuseppe Pisanu ha provveduto ad esaminare la documentazione ricevuta per esprimere il proprio parere sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n.42 del 29/05/2020 avente ad oggetto: **Autorizzazione alla rinegoziazione dei prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti SpA ai sensi della circolare CDP n. 1300 del 23 aprile 2020.**

Richiamate, in questo contesto, le misure sancite a livello nazionale:

- gli artt. 111 e 112 del D.L. 18/2020, ai sensi del quale viene sospeso il pagamento delle quote capitale dei mutui trasferiti al *Ministero dell'Economia e delle Finanze*, concessi agli Enti Locali ed alle Regioni a Statuto Ordinario;
- la deliberazione del Consiglio di amministrazione di *Cassa Depositi e Prestiti Spa* del 2 aprile 2020, che ha avviato una vasta operazione di rinegoziazione degli altri mutui;

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 in data 31/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2020/2022;

Considerato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 31/12/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022 e relativi allegati e che lo stesso è stato riapprovato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 04/05/2020;

Considerato che con deliberazione consiliare n. 12 del 01/07/2019 esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il Rendiconto della Gestione 2018;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (coronavirus Covid-19);

Visti i decreti-legge, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, approvati in questi mesi per contrastare l'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del coronavirus;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto-legge n. 444/1995, gli enti locali possono rinegoziare il capitale residuo dei mutui;
- ai sensi dell'art. 41, comma 2, della legge n. 448/2001, gli enti locali possono rinegoziare i mutui in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti locali stessi; - ai sensi dell'art. 62, comma 2, del decreto-legge n. 112/2008, la durata di una singola operazione di indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di una passività esistente, non può essere superiore a trenta né inferiore a cinque anni;
- ai sensi dell'art. 1, comma 537, della legge n. 190/2014, la durata delle operazioni di rinegoziazione, relative a passività esistenti già oggetto di rinegoziazione, non può essere superiore a trenta anni dalla data del loro perfezionamento;

Vista la circolare CDP n. 1300/2020;

Verificato l'elenco dei prestiti elaborato dalla Cassa Depositi e Prestiti nel quale sono riportate, per ciascun mutuo in ammortamento, le nuove condizioni proposte;

Considerato che tale proposta consente agli Enti Locali di ridurre la spesa corrente annuale per ammortamento dei mutui, prolungando la scadenza dell'ammortamento al 31 dicembre 2043, per i prestiti con scadenza anteriore a tale data, ovvero rimanendo invariata, per quelli con scadenza coincidente o successiva al 31 dicembre 2043, modificando il tasso fisso o variabile annuo di interesse originario con un nuovo tasso fisso, così come individuato nell'allegato elenco e determinato dalla Cassa Depositi e Prestiti in funzione delle caratteristiche dei mutui originari, della durata residua degli stessi e delle condizioni di mercato esistenti al momento del perfezionamento dell'operazione;

Considerato in particolare che il nuovo tasso del prestito rinegoziato viene determinato dalla Cassa Depositi e Prestiti, così come indicato nella nota tecnica allegata alla Circolare sopraccitata, adottando il principio di equivalenza finanziaria. Mediante tale metodologia viene verificata l'invarianza dei valori attuali netti delle rate di ammortamento pre e post rinegoziazione, determinati sulla base di fattori di sconto utilizzati per l'individuazione dei tassi fissati per la concessione dei prestiti ordinari come previsto dall'articolo 41 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448. Tale metodologia rappresenta la condizione preliminare per valutare positivamente l'operazione alla luce dei canoni di una sana gestione finanziaria;

Dato atto che la stipulazione del contratto di rinegoziazione non ha effetti novativi e che pertanto i prestiti rinegoziati continueranno ad essere regolati, per quanto non espressamente modificato con il contratto di rinegoziazione, dal Decreto del Ministro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica del 7 gennaio 1998 e successive modificazioni e dalle relative

circolari recanti le istruzioni generali per l'accesso al credito della Cassa Depositi e Prestiti, se i relativi prestiti originari sono stati concessi precedentemente al 27 gennaio 2005 ovvero dagli originari contratti se i relativi prestiti originari sono stati concessi a partire dal 27 gennaio 2005;
Dato atto che l'operazione di rinegoziazione produrrà in media un allungamento della durata dei mutui di cui in oggetto;

Rilevato che per i prestiti oggetto di rinegoziazione così individuati, che presentano un debito residuo al 1 gennaio 2020 prevede:

- la corresponsione al 31 luglio 2020 della sola quota interessi maturata nel primo semestre 2020, calcolata sulla base del tasso di interesse/spread applicabile ai Prestiti Originari;
- la corresponsione al 31 dicembre 2020 di una rata semestrale comprensiva della quota capitale, pari allo 0,25% del debito residuo al 1 gennaio 2020 e della quota interessi, calcolata al tasso di interesse fisso post rinegoziazione.
- la corresponsione, a partire dal 30 giugno 2021 fino a scadenza dei prestiti rinegoziati, di rate semestrali di ammortamento, costanti posticipate, comprensive di quota capitale e interessi, determinate sulla base del tasso di interesse fisso post rinegoziazione;

Considerato che l'Ente intende aderire alla proposta offerta da Cassa Depositi e Prestiti articolando la rinegoziazione/rimodulazione con opzione per le decorrenze dei mutui come sopra indicati portandone la scadenza al 31/12/2043, in base alla vita residui degli stessi;

Dato atto che, anche dopo la rinegoziazione dei mutui di cui alla presente deliberazione, viene rispettato il limite indicato dall'art. 204, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio rilasciati ai sensi dell'art. 49, del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere **favorevole** sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale di cui all'oggetto.

Tortoli, 29/05/2020

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Giuseppe Pisanu

